



Regione  
Lombardia



Provincia di Sondrio



## **SCHEMA DI ACCORDO**

**TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI SONDRIO E RETE FERROVIARIA ITALIANA**

**PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO DA SOPPRIMERE**

**NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO**

**"SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO INSISTENTI SU SS38"**

**INTERESSANTE L'INFRASTRUTTURA "LINEA FERROVIARIA MILANO-TIRANO"**

**PREVISTO AL DECRETO LEGGE 11 MARZO 2020, N. 16 (DECRETO OLIMPIADI) NONCHE'**

**NELL'AMBITO DELLE ULTERIORI RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DA REGIONE LOMBARDIA,**

**PROVINCIA DI SONDRIO E RETE FERROVIARIA ITALIANA**

## **ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI SONDRIO E RETE FERROVIARIA ITALIANA**

per l'individuazione dei passaggi a livello da sopprimere nell'ambito dell'intervento *"Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38"* interessante l'infrastruttura *"linea ferroviaria Milano – Tirano"* previsto al Decreto Legge 11 marzo 2020, n. 16 (Decreto Olimpiadi) nonché nell'ambito di ulteriori finanziamenti resi disponibili da Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

### **TRA**

REGIONE LOMBARDIA per la quale interviene nel presente Atto, XXXXXXXXX, nat.. a XXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica in XXXXXXXXXXXX (di seguito, per brevità, "Regione")

### **E**

PROVINCIA DI SONDRIO per la quale interviene nel presente Atto, XXXXXXXXX, nat.. a XXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica in XXXXXXXXXXXX (di seguito, per brevità, "Provincia")

### **E**

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto, XXXXXXXXX, nat.. a XXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica in Roma - Piazza della Croce Rossa n.1 (di seguito, per brevità, "RFI")

### **PREMESSE**

1. con Decreto Legge 11 marzo 2020, n. 16 (Decreto Olimpiadi) alla riga 15 dell'allegato 3 *"Opere essenziali per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura"* è previsto l'intervento denominato *"Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38"* interessante l'infrastruttura *"linea ferroviaria Milano – Tirano"* con l'assegnazione del finanziamento di 66 M€ a RFI;
2. in conseguenza del citato Decreto, Regione ha costituito un Gruppo di lavoro con Provincia, ANAS

e RFI avviando un'attività di ricognizione su tutti i 49 passaggi a livello presenti lungo la linea Colico – Sondrio – Tirano con il coinvolgimento degli EE. LL. interessati per condividere le possibili opere sostitutive;

3. nel contempo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati individuati gli interventi infrastrutturali per i quali, data la particolare difficoltà esecutiva e la complessità delle procedure tecnico-amministrative, è stato nominato il Commissario straordinario. Tra gli interventi commissariati rientra l'intervento denominato *"Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38"*;
4. la richiamata ricognizione, con il supporto del precitato Gruppo di lavoro, ha restituito un quadro complessivo di opere sostitutive il cui costo a vita intera eccede significativamente il finanziamento disponibile. Si è reso pertanto necessario condurre un'attività di analisi finalizzata all'individuazione dei passaggi a livello la cui soppressione massimizasse i benefici in termini di miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, di maggiore sicurezza nella circolazione dei treni e di diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario;
5. l'analisi dei passaggi a livello condotta in termini di guasti, di diretta interferenza con la SS 38 nonché di interferenza con interventi ambito stazione finalizzati ad incrementare l'efficienza della linea ha individuato come prioritari i passaggi a livello della linea Colico – Sondrio al Km 24+270 in comune di Forcola e al Km 26+055 in comune di Colorina nonché i passaggi a livello della linea Sondrio – Tirano al Km 2+984 in comune di Montagna in Valtellina, ai Km 3+519, 4+143 e 4+353 in comune di Poggiridenti, ai Km 8+223, 8+665 e 10+483 nei comuni di Ponte in Valtellina e Chiuro, ai Km 11+066, 11+690 e 13+757 in comune di Teglio, ai Km 19+269, 19+606 e 19+990 in comune di Bianzone e ai Km 21+689, 23+235, 23+685 e 24+442 in comune di Villa di Tirano;
6. tali interventi sono stati condivisi tra Regione, Provincia, ANAS e RFI e i comuni interessati;
7. in particolare, l'intervento di soppressione dei passaggi a livello ai Km 23+235, 23+685 e 24+442 in comune di Villa di Tirano, è beneficiario di specifico finanziamento, pari a 1,5M€ da parte di Regione a valere sulla L.R. n. 9 del 04/05/2020 *"Interventi per la ripresa economica"*, richiamate la D.G.R. n. XI/3531 del 05/08/2020 *"Programma degli interventi per la ripresa economica"* e la DGR n. XI/4381 del 03/03/2021 *"Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica"* e di un ulteriore finanziamento pari € 0,4 M€, da parte di Provincia come da determinazione n. 1178 del 6 dicembre 2021 avente ad oggetto *"Legge*

Regionale 28 dicembre 2007, N. 33 art. 6 *“Disposizioni relative al Demanio idrico nella Provincia di Sondrio” – Anno 2021 – Assunzione impegni di spesa per la realizzazione di interventi con economie accertate su precedenti programmazioni AQST”;*

8. i finanziamenti di cui al precedente punto 7 unitamente ai finanziamenti resi disponibili da RFI di cui al successivo articolo 3, consentiranno di sopprimere ulteriori passaggi a livello rispetto a quelli la cui soppressione trova copertura nell’ambito del finanziamento del *“Decreto Olimpiadi”*;
9. nel prosieguo del confronto con il territorio è emersa inoltre l’opportunità di sopprimere anche il passaggio a livello al km 9+412 in Comune di Chiuro;
10. a seguito di specifica interlocuzione tecnica, il Comune di Poggiridenti ha evidenziato la non opportunità, per motivazioni di carattere locale, della soppressione del passaggio a livello al km 4+353,

tanto premesso e considerato, si conviene quanto segue.

## **ARTICOLO 1**

### **PREMESSE**

Le presenti premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo

## **ARTICOLO 2**

### **CONDIVISIONE CON ENTI TERRITORIALI DELLE OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO**

Le parti, per le motivazioni riportate alle premesse, individuano quali passaggi a livello da sopprimere lungo la linea Colico – Sondrio i passaggi a livello al Km 24+270 in comune di Forcola e al Km 26+055 in comune di Colorina nonché i passaggi a livello lungo la linea Sondrio – Tirano al Km 2+984 in comune di Montagna in Valtellina, ai Km 3+519 e 4+143 in comune di Poggiridenti, ai Km 8+223, 8+665, 9+412 e 10+483 nei comuni di Ponte in Valtellina e Chiuro, ai Km 11+066, 11+690 e 13+757 in comune di Teglio, ai Km 19+269, 19+606 e 19+990 in comune di Bianzone e ai Km 21+689, 23+235, 23+685 e 24+442 in comune di Villa di Tirano.

Rispetto ai richiamati passaggi a livello si è proceduto allo studio delle alternative delle opere sostitutive che sono state sottoposte agli EE LL interessati. Le soluzioni condivise con il territorio, sviluppate talune a livello di progetto di fattibilità tecnico economico e talune a livello di studio di fattibilità, hanno restituito un costo di 80,65 M€.

Nello specifico, le opere sostitutive condivise consistono in:

- **linea Colico – Sondrio:**

- passaggio a livello al Km 24+270 in Comune di Forcola (SO): *sottovia carrabile*;
- passaggio a livello al Km 26+055 in Comune di Colorina (SO): *sottovia carrabile*;
- **linea Sondrio – Tirano:**
  - passaggi a livello al Km 2+984 in Comune di Montagna in Valtellina (SO): *viabilità di collegamento*;
  - passaggi a livello ai Km 3+519 e 4+143 in Comune di Poggiridenti (SO): *viabilità di collegamento*;
  - passaggi a livello ai Km 8+223, al Km 8+665 e al Km 9+412 in Comune di Chiuro (SO): *riqualificazione incrocio tra Via Cavour e SS 38, prolungamento del sottopasso esistente della fermata di Ponte in Valtellina con collegamento alla via Casacce per renderlo fruibile sia da parte dei viaggiatori sia dei cittadini per l'attraversamento della sede ferroviaria (il sottopasso verrà attrezzato con rampe di scale e rampe ciclabili), sottopasso ciclopedonale in corrispondenza della Via Casacce, prolungamento di via Casacce a sud della ferrovia sino a via Adda e un collegamento diretto, da realizzarsi in fregio alla sede ferroviaria, con il percorso ciclopedonale esistente che sotto attraversa la sede ferroviaria stessa e la SS 38 in prossimità della vicina via Adda*;
  - passaggi a livello ai Km 10+483, 11+066, 11+690 e 13+757 nei Comuni di Chiuro (SO) e di Teglio (SO): *viabilità di collegamento e ponte sull'Adda*;
  - passaggi a livello ai Km 19+269, 19+606 e 19+990 in comune di Bianzone (SO): *sottovia carrabile e viabilità di collegamento*;
  - passaggi a livello ai Km 21+689, 23+235, 23+685 e 24+442 in Comune di Villa di Tirano (SO): *sottovia carrabile, viabilità di collegamento e sottopasso agricolo*.

### **ARTICOLO 3**

#### **FONTI DI FINANZIAMENTO**

La soppressione dei passaggi a livello oggetto del presente Accordo indicati nell'art. 2, secondo la ripartizione riportata ai successivi articoli 4 e 5, ammonta complessivamente a 80,65 M€ e verrà finanziata:

- per la quota di 66 M€, con le risorse previste nell'ambito del Decreto Legge 11 marzo 2020, n. 16 (Decreto Olimpiadi) alla riga 15 dell'allegato 3 "*Opere essenziali per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura*" – intervento

denominato *“Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38”*;

- per la quota di 1,5 M€ da Regione nell’ambito delle risorse previste per le opere infrastrutturali a valere sulla L.R. n. 9 del 04/05/2020 *“Interventi per la ripresa economica”* richiamate la D.G.R. n. XI/3531 del 05/08/2020 *“Programma degli interventi per la ripresa economica”* e la DGR n. XI/4381 del 03/03/2021 *“Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”* per la realizzazione degli interventi di soppressione dei passaggi a livello in comune di Villa di Tirano;
- per la quota di 0,4 M€ da Provincia come da determinazione n. 1178 del 6 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Legge Regionale 28 dicembre 2007, N. 33 art. 6 “Disposizioni relative al Demanio idrico nella Provincia di Sondrio” – Anno 2021 – Assunzione impegni di spesa per la realizzazione di interventi con economie accertate su precedenti programmazioni AQST”*;
- per la quota di 12,75 M€ da RFI, calcolato sulla scorta del finanziamento previsto per la soppressione dei passaggi a livello su linee di interesse regionale (0,671 M€) applicato a ciascun passaggio a livello soppresso ai sensi del DM dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°7/2002 del 6/12/2002. Qualora non si dovesse pervenire alla soppressione di uno o più passaggi a livello il finanziamento di RFI verrà conseguentemente decurtato della relativa quota o delle relative quote di 0,671 M€.

#### **ARTICOLO 4**

##### **DEFINIZIONE PERIMETRO SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO**

##### **AMBITO “DECRETO OLIMPIADI”**

L’attività di ricognizione condotta da Regione, Provincia, ANAS e RFI di cui alle premesse per i passaggi a livello lungo la linea Colico – Sondrio al Km 24+270 in comune di Forcola e al Km 26+055 in comune di Colorina e per i passaggi a livello lungo la linea Sondrio – Tirano ai Km 2+984 in comune di Montagna in Valtellina, ai Km 3+519 e 4+143 in comune di Poggiridenti, ai Km 8+223, 8+665, 9+412 e 10+483 nei comuni di Ponte in Valtellina e Chiuro, ai Km 11+066 e 11+690 in comune di Teglio e ai Km 19+269, 19+606 e 19+990 in comune di Bianzone, ha portato alla condivisione con il territorio delle opere sostitutive per un costo complessivo di 66 M€.

Pertanto, con le risorse rese disponibili nell’ambito del *“Decreto Olimpiadi”*, si procederà alla soppressione dei passaggi a livello riportati all’allegato 1.

#### **ARTICOLO 5**

## **DEFINIZIONE PERIMETRO SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO CON FINANZIAMENTI**

### **EXTRA "DECRETO OLIMPIADI"**

L'attività di ricognizione condotta da Regione, Provincia, ANAS e RFI di cui alle premesse per i passaggi a livello lungo la linea Sondrio – Tirano al Km 13+757 in comune di Teglio e ai Km 21+689, 23+235, 23+685 e 24+442 in Comune di Villa di Tirano ha portato alla condivisione con il territorio delle opere sostitutive per un costo complessivo di 14,65 M€.

Pertanto, con le risorse rese disponibili da Regione (1,5 M€ nell'ambito della L.R. n. 9 del 04/05/2020 e successive D.G.R. n. XI/3531 del 05/08/2020 e DGR n. XI/4381 del 03/03/2021), dalla Provincia (0,4 M€ come da determinazione n. 1178 del 6 dicembre 2021 avente ad oggetto " Legge Regionale 28 dicembre 2007, N. 33 art. 6 *"Disposizioni relative al Demanio idrico nella Provincia di Sondrio"* – Anno 2021 – Assunzione impegni di spesa per la realizzazione di interventi con economie accertate su precedenti programmazioni AQST") e da RFI (12,75 M€ nei termini indicati al precedente articolo 3), si procederà alla soppressione dei passaggi a livello riportati all'allegato 2.

### **ARTICOLO 6**

#### **Attuazione degli interventi**

RFI, con i finanziamenti di cui al precedente articolo 3 e con il coordinamento della struttura del Commissario Straordinario per i passaggi a livello che gli competono, procederà alla redazione dei livelli progettuali previsti dalla norma di riferimento nonché al successivo affidamento dei lavori e alla realizzazione degli stessi secondo tempistiche coerenti alle previsioni del "Decreto Olimpiadi" (allegato 3 - cronoprogramma).

Le parti si adopereranno, in relazione ai loro specifici ruoli e competenza, per assicurare la massima celerità possibile ai procedimenti attuativi e aggiudicatori per gli interventi di cui al presente accordo.

Le parti convengono altresì che per ragioni di opportunità, limitatamente alle opere che verranno finanziate con le risorse di Regione, di Provincia e di RFI di cui al precedente articolo 5, il soggetto attuatore delle opere stesse potrà essere il comune nel cui territorio ricade la soppressione del passaggio a livello.

### **ARTICOLO 7**

#### **Rimando a successivi convezioni attuative**

Con successive convenzioni attuative da sottoscrivere tra il Comune nel cui territorio ricade il

singolo intervento e RFI, verranno disciplinati tutti gli aspetti inerenti la realizzazione, la proprietà e la manutenzione delle opere sostitutive dei passaggi a livello stessi nonché il trasferimento dalle risorse.

Per le opere che prevedono il cofinanziamento di Regione e/o della Provincia saranno definiti con specifiche convenzioni i rapporti tra i suddetti finanziatori e i beneficiari dell'intervento.

Nelle medesime convenzioni verranno disciplinate le modalità per la soppressione dei passaggi a livello.

## **ARTICOLO 8**

### **Monitoraggio, attuazione ed eventuale rimodulazione dell'accordo**

Per il monitoraggio e l'attuazione dell'accordo si costituisce un comitato tecnico, con la partecipazione di un rappresentante per ognuno dei sottoscrittori.

Le parti si impegnano a comunicare il proprio rappresentante entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo.

Il tavolo tecnico, coordinato dal rappresentante di RFI, si riunirà periodicamente per assicurare il monitoraggio delle iniziative di cui agli Allegati 1 e 2, verificando in particolare il rispetto dei cronoprogrammi e individuando le possibili soluzioni atte a riallineare gli eventuali ritardi e a risolvere le eventuali situazioni di criticità.

## **ARTICOLO 9**

### **Spese di stipulazione e gestione**

Il presente atto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto; in tal caso il pagamento dell'imposta sarà dovuto dalla parte che ne chiede la registrazione.

## **ARTICOLO 10**

### **Domicilio delle parti – Foro competente**

Regione Lombardia dichiara che la propria P.IVA è 12874720159 e che il proprio domicilio fiscale è in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.

Provincia di Sondrio dichiara che la propria P.IVA è 00603930140 e che il proprio domicilio fiscale è in Corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio.

RFI dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è 01585570581 e che il proprio domicilio fiscale

è Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, applicazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

## **ARTICOLO 11**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Durante le fasi di stipulazione e di esecuzione del presente Accordo, le Parti tratteranno i dati personali dei dipendenti, acquisiti direttamente o indirettamente dagli interessati. Tali dati dovranno essere gestiti in conformità con il Regolamento UE 2016/679 e con quanto previsto nell'Informativa sulla protezione dei dati personali che si allega.

## **ARTICOLO 12**

### **Codice etico, Modelli 231 Anti-bribery Management System**

1. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001, della L. 190/2012 e del Decreto Legislativo 33/2013 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di adottare e attuare i modelli di organizzazione, gestione e controllo e codici etici in ottemperanza alle linee guida del suddetto D. Lgs. n. 231/2001, della L. 190/2012 e del Decreto Legislativo 33/2013 che muovono da una volontà originaria comune di creare un sistema per la lotta alla corruzione sia in termini di prevenzione che di repressione;
2. Le Parti, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegnano altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:
  - a) contenuti nel Codice Etico rispettivamente adottato, che per RFI è il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del “Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. [www.rfi.it](http://www.rfi.it) e per Regione Lombardia e Provincia di Sondrio sono le indicazioni della L. 190/2012, del Decreto Legislativo 33/2013 e dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), pubblicati sui siti internet di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) e della Provincia di Sondrio [www.provincia.so.it](http://www.provincia.so.it);
  - b) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001, dalla L. 190/2012 e dal Decreto Legislativo 33/2013;

c) dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all'utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

3. Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del proprio Codice Etico e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001, dalla L. 190/2012 e dal Decreto Legislativo 33/2013 e/o (iii) dei principi dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, riconducibile alla responsabilità di una delle Parti, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà della Parte non inadempiente risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

## **ARTICOLO 12**

### **VALIDITA' E STIPULA**

Il presente Accordo è valido e vincola sin d'ora Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e RFI, essendo stato approvato in schema rispettivamente con delibera della XXXXXXXXXXXX n° XX del XX/XX/XXXX (Regione), con deliberazione del Presidente n° XX del XX/XX/XXXX (Provincia di Sondrio) e delibera del Referente di Progetto Soppressione PL n° XX del XX/XX/XXXX (RFI).

Il presente Accordo consta di n° XX pagine (XXXXXXXX) e viene sottoscritto da XXXXXXXX di Regione Lombardia, da XXXXXXXX della Provincia di Sondrio e dal Dirigente di RFI all'uopo delegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Regione Lombardia

---

Per Provincia di Sondrio

---

Per RFI

---